



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Fallimentare

Rg 19/2020

Conc. Prev.: SIMAC TECH in liquidazione

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore;

dott.ssa Camilla Ovi, Giudice

letta l'istanza e gli atti della procedura

sentito il Giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta in esito alla udienza *ex art.* 162 l.f. celebratasi in via cartolare in data 07.1.2021, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge nr. 34/2020 (e successive modificazioni) in considerazione della notoria emergenza epidemiologica da Covid-19;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

SIMAC TECH in liquidazione (d'ora in poi "Simac"), con sede in Fiorano Modenese (Mo), alla Via dell'Industria 24/26, codice fiscale e partita iva numero 03331300362, in persona della l.r.p.t., con l'Avv. Enrico Mango del Foro di Modena, in data 05.11.2020 proponeva ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. "in bianco".

La proposta odierna, inoltre, faceva seguito alla iniziativa assunta da un creditore, volta alla declaratoria di fallimento della ricorrente; il relativo ricorso, iscritto al n.r.g. 174/2020, veniva depositato in data 29.9.2020, e veniva riunito alla presente procedura (a seguito di piena instaurazione del contraddittorio) con

decreto del 11.11.2020, reso *ex art.* 273 c.p.c. in ossequio al noto *dictum* delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nr. 9936/2015.

Il Tribunale, quindi, con provvedimento reso in data 11.11.2020:

- fissava termine fino al giorno 11 gennaio 2021 per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge
- nominava il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale;
- disponeva gli obblighi informativi periodici, ai sensi dell'art. 161 comma 8 l.f.

Nel decreto veniva altresì fissato il primo termine (in data 11.12.2020) per il deposito nel fascicolo della procedura della documentazione necessaria all'adempimento del suddetto obbligo informativo.

Essa consisteva, in particolare, in una relazione attestante l'attività imprenditoriale svolta dalla società nelle more della procedura, con indicazione dei debiti contratti e dei pagamenti effettuati; una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo mese precedente, e relativa alla gestione finanziaria ed all'attività svolta ai fini della compiuta predisposizione del piano e della proposta.

La ricorrente lasciava trascorrere il suddetto termine senza procedere al deposito della documentazione.

Il Commissario Giudiziale (dott. Riccardo Corradini dell'ODEC Modena) intimava pertanto ai legali della società di sopperire all'omesso obbligo, e di indicare altresì le ragioni sottese all'inadempimento (come riportato dalla nota del Commissario depositata in data 17.12.2020).

La ricorrente, anziché adempiere puntualmente alle prescrizioni imposte dal Tribunale, si limitava a trasmettere al Commissario in data 17.12.2020, a mezzo di posta elettronica ordinaria, una serie di documenti generici e non corrispondenti a quelli individuati nel decreto; a giustificazione del ritardo veniva addotta l'incomprensione tra i due Professionisti che assistevano la società, entrambi convinti che all'obbligo di deposito della documentazione *ex art.* 161 comma 7 l.f. dovesse provvedere l'altro (*ibidem*).

Con ciò, la ricorrente riteneva di aver sufficientemente adempiuto agli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8, e adeguatamente motivato il ritardo occorso.

Nella stessa comunicazione confermava inoltre la propria intenzione di non provvedere al deposito di detti documenti nel fascicolo della procedura, incombenza a cui provvedeva autonomamente il Commissario che, contestualmente, redigeva un parere in merito alla “relazione” presentata dalla ricorrente.

Oltre a rilevare alcune criticità nella gestione della società nelle more della procedura, egli reputava non soddisfacente la giustificazione adottata per l'intervenuto ritardo, e troppo generica la documentazione trasmessa perché potesse ritenersi soddisfatto l'obbligo informativo ex art 161 comma 8 l.f.

A fronte dell'iniziale inadempimento e del successivo protrarsi di una condotta non conforme alle prescrizioni disposte con il già citato decreto, il Tribunale riteneva di fissare udienza cartolare in data 07.1.2021 ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 162 l.f., concedendo termine per la presentazione di osservazioni al ricorrente e a qualsiasi altro soggetto interessato.

La ricorrente depositava nota autorizzata in data 04.1.2020, nella quale riaffermava la convinzione di aver sufficientemente adempiuto all'obbligo informativo di cui era gravata, pur con forme e modalità differenti rispetto a quelle prescritte dalla legge e dal decreto del Tribunale.

Il Commissario Giudiziale depositava una nota di osservazioni, confermando a propria volta la posizione negativa, già espressa nel parere sopracitato, in merito all'intervenuto ritardo nel deposito.

Come noto, l'articolo 161 comma 8 l.f. prescrive in capo al ricorrente che presenta domanda di ammissione al concordato cd. “in bianco” una serie di obblighi informativi, da adempiere secondo le prescrizioni disposte dal Tribunale, e mediante deposito dei documenti nel fascicolo della procedura, pubblicati il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura della Cancelleria.

La finalità della previsione è quella di consentire un controllo effettivo da parte del Tribunale e degli organi della procedura sulle attività di gestione svolte dall'imprenditore nelle more della presentazione del piano e della proposta definitivi, al fine di evitare condotte volte a frodare le ragioni dei creditori.

Tale esigenza si manifesta in maniera particolarmente pregnante nelle procedure concorsuali, quale appunto quella di concordato in bianco, in cui non è previsto

lo spossessamento del debitore ed è contestualmente disposto il blocco di ogni iniziativa esecutiva o cautelare individuale da parte dei creditori dello stesso.

La finalità della c.d. *stay of execution* consiste nel garantire al debitore un circoscritto orizzonte temporale, durante il quale dedicarsi alla predisposizione del piano e della proposta definitivi senza la preoccupazione di eventuali aggressioni patrimoniali azionate a suo danno.

Quale contraltare a tale previsione, atta a soddisfare una specifica esigenza del debitore, la legge attribuisce un potere di controllo e di intervento in capo al Tribunale ed al Commissario Giudiziale, volto a scongiurare il compimento di atti in frode al ceto creditorio.

Uno degli strumenti predisposti ai fini dell'esercizio di tale controllo è rappresentato appunto dagli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8 l.f., i cui destinatari d'elezione sono il Tribunale e il Commissario Giudiziale, ovvero i soggetti investiti degli effettivi poteri di intervento, e solo in seconda battuta il ceto creditorio.

Gli obblighi informativi sono reputati così essenziali per un corretto e non pregiudizievole svolgimento della procedura, che il legislatore prevede, in caso di loro inosservanza, l'applicazione dell'articolo 162 comma 2 e 3 l.f.

Nel caso di specie, come emerge dalla ricostruzione della vicenda, risulta evidente la violazione di tali obblighi da parte della ricorrente.

Il debitore ometteva infatti il deposito dei documenti indicati dal Tribunale nel decreto reso ex art. 161 l.f.; a seguito di espressa intimazione, egli si limitava all'invio tardivo di documenti generici al Commissario Giudiziale, e ribadiva la propria intenzione di non procedere al loro deposito nel fascicolo della procedura. Ciononostante, egli riteneva di aver adempiuto in maniera sufficiente ai propri obblighi informativi nei confronti degli organi della procedura e, soprattutto, del ceto creditorio (pag. 9 ss della nota autorizzata del 04.1.2021).

Tale assunto non è tuttavia condivisibile.

Manca infatti, per potersi ritenere effettivamente soddisfacente l'attività svolta dal debitore, il deposito della documentazione nel fascicolo, sì da garantirne la visione da parte del Tribunale che, come già sottolineato, è destinatario primario degli adempimenti informativi di cui all'art. 161 comma 8 l.f.

La motivazione addotta dalla ricorrente quale causa del ritardo, ovvero il supposto “disguido” intervenuto tra i consulenti della società, non risulta inoltre idonea a giustificarlo.

Anche se si volesse prescindere da tale circostanza, poi, la finalità informativa di cui all’art. 161 comma 8 l.f. non può in ogni caso ritenersi soddisfatta.

I documenti trasmessi dalla ricorrente non corrispondono infatti a quelli analiticamente individuati dal Tribunale nel proprio decreto, e il loro contenuto si presenta generico e pertanto inidoneo a fornire una chiara rappresentazione dello stato finanziario della società e delle attività intraprese al fine della predisposizione della proposta e del piano concordatario, obiettivo primario degli obblighi di cui all’art. 161 comma 8 l.f.

La ricorrente lusinga inoltre la concreta eventualità, una volta scaduto il termine fissato nel decreto per la presentazione della proposta definitiva, di chiederne una proroga, ai fini della conclusione di accordi con terzi interessati alla acquisizione della impresa (nota autorizzata depositata in data 04.1.2021, pag. 10).

Non è dato sapere su che basi il Tribunale investito della richiesta di proroga dovrebbe (e potrebbe) apprezzare l’opportunità della sua concessione; tale valutazione, se anche non venisse dichiarata in questa sede l’inammissibilità del ricorso, non potrebbe che essere negativa, attesa la carente informazione fornita al Tribunale in merito alle azioni intraprese finora dal debitore e la pendenza di una istanza di fallimento, “congelata” a seguito della presentazione della domanda di ammissione al concordato.

Alla luce di quanto sopra, non è dato ritenere adempiuto l’obbligo informativo prescritto dalla legge, e neppure considerare di entità lieve od irrilevante l’inadempimento in cui è incorsa la ricorrente.

A tutte le considerazioni svolte consegue il giudizio di inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, per violazione degli obblighi informativi gravanti sulla ricorrente ai sensi dell’art. 161 comma 8 l.f.

Alla luce della richiesta, si provvede come da separata sentenza sulla istanza di fallimento.

Tutto ciò premesso,

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale nella persona dei magistrati indicati in epigrafe;

visto gli artt. 161, comma 8 e 162, comma 2, l.f.:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- provvede come da separata sentenza sul ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di SIMAC TECH in liquidazione.

Si comunichi:

- alla ricorrente;
- al Commissario giudiziale;
- al Sig. Pubblico Ministero in sede;
- alla ricorrente nel giudizio nrg 174/2020 prefall.

Modena, Camera di consiglio del 07.1.2021

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore